

Roma, 24 ottobre 2000  
Prot. n. 0298/00/E.13.3.  
CIRC. N. 16364

Alle Aziende associate

L o r o   S e d i

**OGGETTO:** Lavoratrici madri – Lavoro a domicilio – Interdizione anticipata dal lavoro – Ammissibilità – Questione di legittimità costituzionale – Corte costituzionale 26 luglio 2000, n. 360 e Circolare Inps n. 164 del 27 settembre 2000.

La Corte Costituzionale, con la sentenza in oggetto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, 2° co., della l. 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, nella parte in cui non prevede l'applicabilità alle lavoratrici a domicilio dell'art. 5 della legge medesima, ossia la disposizione che disciplina l'interdizione anticipata dal lavoro.

Al riguardo la Corte ha osservato che la l. n. 1204/71 prevede espressamente la tutela della maternità anche a favore delle lavoratrici a domicilio ma non include queste ultime tra le beneficiarie della disciplina sull'interdizione anticipata.

Detta previsione - volta a preservare la salute della lavoratrice e del nascituro - e quella sulla corresponsione di una indennità giornaliera costituiscono attuazione dei principi di cui agli artt. 31 e 37 Cost. con la conseguenza che a situazioni omogenee debbono corrispondere pari tutele.

La Corte, pur sottolineando la peculiarità del rapporto di lavoro a domicilio, ha ritenuto che ciò non esclude che le cause che determinano l'interdizione anticipata dal lavoro possano valere anche nei confronti delle lavoratrici a domicilio. Ciò anche in considerazione del fatto che le lavoratrici a domicilio "sono retribuite in base alle tariffe di cottimo, nella cui determinazione assume particolare rilievo l'elemento temporale nella lavorazione dei prodotti". Di qui risulta "ancora più evidente come la lavoratrice, pur in presenza di cause ostative all'esecuzione dell'attività, potrebbe essere costretta a mantenere un insostenibile ritmo di lavoro per evitare decrementi di

reddito, non potendo beneficiare in tali circostanze delle forme di provvidenza a sostegno della maternità, che invece vengono riconosciute alle altre lavoratrici dipendenti”.

Pertanto, constatato che il vuoto normativo relativo alla lavoratrici madri a domicilio non è stato colmato neppure con l’entrata in vigore della recente legge n. 53 del 2000, la Corte conclude accogliendo la questione di legittimità costituzionale e, cioè, estendendo anche alle lavoratrici madri a domicilio la tutela apprestata dall’art. 5 della l. n. 1204 del 1971.

\* \* \* \*

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale è intervenuto l’Inps con circolare n. 164 del 27 settembre 2000.

L’Istituto, da un lato, ha precisato che deve ritenersi applicabile alle lavoratrici a domicilio anche il disposto dell’art. 4 *bis* della legge n. 1204 del 1971, introdotto dall’art. 17 della l. n., 53/2000, relativo alla flessibilità dell’astensione obbligatoria.

Dall’altro ha ricordato che la corresponsione della indennità per interdizione anticipata è subordinata alla condizione che la lavoratrice riconsegna al committente, prima dell’inizio dell’interdizione stessa, tutte le merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato, analogamente a quanto previsto per l’astensione obbligatoria “normale” dall’art. 18, ultimo comma, l. n. 1204/71, secondo quanto precisato nella circolare Inps 134382 del 26 gennaio 1982, punto 9.7..

Cordiali saluti.

Nicola De Marinis  
DIRETTORE  
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI

RT/it